

possono adempiere, è pur d'uopo che deleghino una persona: questa persona, perchè possa avere carattere ufficiale, bisogna che abbia dalla legge la sua autorità.

Coll'articolo 3 si dà ai comuni questa autorità di conferire questo diritto che avrebbe il sindaco a questa terza persona.

La responsabilità il Ministero la tiene tutta egualmente; e poi, risponda dell'operato del sindaco, risponda dell'operato del delegato, è tutt'uno: esso è obbligato a rispondere.

Quindi non sussiste la difficoltà fatta dall'onorevole Lanza.

LANZA. La contraddizione è manifesta. Come vuole l'onorevole Barbavara che esista la responsabilità nel Ministero, quando, per condizione necessaria onde un comune possa avere quest'ufficio di polizia si richiede che paghi? Quando non possono pagare, bisogna dare facoltà al ministro d'imporre che il comune debba pagare, di mettere questa spesa obbligatoria, oppure bisogna lasciare che lo Stato faccia le spese.

Con questo io non comprendo come vi possa essere responsabilità nè del sindaco, nè del ministro, nè del comune: questo è evidente.

BARBAVARA. Il Governo garantisce la sicurezza pubblica su tutta l'estensione dello Stato: dunque, anche nel comune vi è il sindaco che deve risponderne; se il sindaco trova di non poter agire, domanda un delegato, ma questo delegato se non ha un articolo di legge che lo istituisca, non è ufficiale, non è legale, e non può far niente.

Dunque bisogna che coll'articolo 3 si dia diritto ai comuni di poter avere questo delegato con queste attribuzioni. Ma il Governo è sempre responsabile; sia che poi agisca per mezzo del sindaco o del delegato, è sempre responsabile o del sindaco o del delegato.

MELLANA. Non so perchè si insista cotanto nel volere che si mantenga l'articolo 3, mentre non si può contestare che a tale uopo ha già bastevolmente provveduto l'articolo 5 della legge 30 settembre 1848.

Io credo che la redazione di questa legge sia molto migliore di quella che ci viene ora proposta, e non so perchè la si voglia ora derogare.

PERNATI, ministro dell'interno. Io prego l'onorevole deputato Mellana di leggere tutto l'articolo 3.

Questo nel primo alinea dice che in ogni capoluogo di mandamento vi debbe essere un delegato mandamentale; nel secondo alinea stabilisce che, qualora un mandamento sia troppo esteso, un comune che non sia capoluogo di mandamento possa anche avere un delegato.

Io domando se questo che è facoltativo unicamente per il comune che non è capoluogo di mandamento, possa estendersi a tutti i mandamenti dello Stato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Lanza, colla quale si chiede la soppressione dell'articolo 3.

(La Camera non approva.)

Metto ai voti l'articolo 3.

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DELL'IMPOSTA PREDIALE.

DI RREVEL, relatore. Depongo sul banco della Presidenza la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto catastale. La relazione concerne solamente il progetto di legge che avrebbe per oggetto un aumento di 25 centesimi all'imposta prediale ed alla tassa sui fabbricati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 671.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AGLI STATUTI DELLA BANCA NAZIONALE.

RICCI VINCENZO, relatore. Depongo la relazione della Commissione del progetto di legge per alcune modificazioni agli statuti della Banca Nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 339.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4:

« La nomina di tutti i funzionari di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta esclusiva del ministro dell'interno, al quale spetta fare le destinazioni dei delegati e del personale di segreteria. »

MELLANA. Se vi può essere divergenza d'apprezzazione sui diversi articoli che compongono questa legge, sull'articolo 3 della legge 30 settembre 1848 non vi può essere discrepanza alcuna. Al primo alinea di quest'articolo sta scritto:

« Gli assessori e i delegati debbono inoltre riportare il voto favorevole del Consiglio del comune in cui è fissata la loro residenza. »

GERBINO CARLO. Chiedo di parlare.

MELLANA. Io non mi dilungherò a provare la giustezza, la convenienza e l'opportunità di questa disposizione, lascerò che altri la oppugni e mi riservo a parlare ulteriormente, ove d'uopo, dopo che avrò uditi gli argomenti che si addurranno.

Solo intendo sin d'ora osservare alla Camera che il ministro il quale domanda l'abrogazione d'una legge che sancisce una libertà comunale, avrebbe dovuto almeno esporci i motivi per cui insta per tale abrogazione. Egli avrebbe dovuto addurre esempi comprovanti che questo diritto attribuito ai comuni ha prodotti funesti effetti. Non credo che la Camera vorrà sancire col suo voto provvedimenti contrari ai voti ch'ella ha finora espressi per bocca di oratori dell'uno e dell'altro lato; non credo che, dopo avere in tal modo manifestato il desiderio di vedere allargati i poteri dei comuni, ella consenta poi si restringano ad un tratto senza udirne i motivi.

Propongo adunque la soppressione di questo articolo.

GERBINO CARLO. Signori, io non credo che possa essere oggetto di seria controversia la questione intesa a discutere se la nomina dei funzionari e degli agenti della polizia debba spettare al Ministero dell'interno, e non ai municipi.

Due considerazioni, per mio avviso, ne proclamano la soluzione nel senso proposto dal Ministero.

Diffatti, ella è cosa per sè stessa inerente agli obblighi del potere esecutivo, e lo dichiara esplicitamente l'articolo 1 del progetto ministeriale, che la responsabilità delle disposizioni e degli atti di polizia pesi direttamente sul ministro dell'interno.

Or bene: chi assume una responsabilità deve avere libertà d'azione, e soprattutto il mezzo di garantirla colla scelta delle persone a cui simile azione è subordinatamente deferta.

Come si può volere che il ministro dell'interno possa tutelare ed assicurarci la propria responsabilità quando sia ob-